

N. 01685/2015REG.PROV.COLL.

N. 01970/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso in appello n. 1970 del 2014, proposto dal Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Prosperetti e Domenico Tomassetti, ed elettivamente domiciliato presso i difensori in Roma, via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 19, come da mandato a margine del ricorso introduttivo;

*contro*

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;

*nei confronti di*

CNAPPC Consiglio nazionale degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso dall'avv. Alberto Colabianchi, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, via Oslavia n. 30, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, n. 8550 del 2 ottobre 2013, resa tra le parti e concernente la riforma degli ordinamenti professionali

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2015 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Tomassetti, Di Giovanni, per delega dell'avvocato Colabianchi, e l'avvocato dello Stato Marina Russo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO**

Con ricorso iscritto al n. 1970 del 2014, il Collegio nazionale degli agratecnici e degli agratecnici laureati propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, n. 8550 del 2 ottobre 2013 con la quale è stato respinto il ricorso proposto contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della giustizia, il Consiglio nazionale forense e con l'intervento ad opponendum del CNAPPC Consiglio nazionale degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori per l'annullamento del DPR n. 137 del 7.8.2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 14.8.2012, Regolamento recante la "riforma degli ordinamenti professionali, a

norma dell'art. 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148"; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra i quali, ove necessario, il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi n. 3169/2012 del 10.7.2012; il parere della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati del 26.7.2012; il parere della Commissione Giustizia del Senato del 27.7.2012.

Dinanzi al giudice di prime cure il Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati impugnava in parte qua, chiedendone la declaratoria di nullità o l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, il D.P.R. n. 137 del 7.8.2012, recante la "riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148", nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

La parte ricorrente lamentava la lesività del DPR 137/2012 per la categoria professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, limitatamente agli artt. 6, 7 ed 8 del testo di legge, relativi a tirocinio professionale, formazione e procedimenti disciplinari, evidenziando che il DPR verrebbe ad erodere competenze e prerogative proprie delle categorie dei professionisti.

Questi i motivi dedotti con il gravame:

1.- Violazione e falsa applicazione de D.L. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011 e successive modificazioni. Violazione e falsa applicazione della legge n. 251/1986. Violazione e falsa applicazione della legge n. 251/1986. Violazione e falsa applicazione della legge n. 400/1988. Violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990 nonché di tutti i principi generali vigenti in materia anche in relazione agli art, 3, 33, 41, 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n.328/2001. Eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità,

perplexità, irragionevolezza, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà. Sintomi di sviamento di potere.

Il D.P.R. violerebbe la legge autorizzatoria della delegificazione cui lo stesso Regolamento è deputato; sia per la materia del tirocinio professionale che per quella della formazione, i Consigli Nazionali dell'autonomia verrebbero spogliati dell'autonomia decisionale riconosciuta loro dalla legge, attribuendo al Ministro vigilante un indebito potere di controllo; riguardo ai procedimenti disciplinari, la delega legislativa non consentirebbe una separazione tra funzioni disciplinari e amministrative tale da trascurare la circostanza che solo alcuni collegi, consigli e ordini già esercitano le funzioni giurisdizionali mentre altri ne sono sprovvisti.

2.- Violazione e falsa applicazione de D.L. n. 138/2011, convertito in legge n.148/2011 e successive modificazioni. Violazione e falsa applicazione della legge n. 251/1986. Violazione e falsa applicazione della legge n. 251/1986. Violazione e falsa applicazione della legge n. 400/1988. Violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990 nonché di tutti i principi generali vigenti in materia anche in relazione agli art, 3, 33, 41, 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 328/2001. Eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità, perplexità, irragionevolezza, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà. Sintomi di sviamento di potere.

Il Regolamento sarebbe illegittimo anche per eccesso di potere, in quanto il potere del Governo sarebbe stato esercitato, in parte qua, in maniera irragionevole ed illogica (artt. 6 e 7), creando ingiuste disparità di trattamento (art. 8); lo stesso provvedimento sarebbe altresì carente di motivazione, evidenziando anche una palese mancanza di istruttoria.

3 -Violazione e falsa applicazione de D.L. n. 138/2011. convertito in legge n.148/2011 e successive modificazioni. Violazione e falsa applicazione della legge n. 251/1986. Violazione e falsa applicazione della legge n. 251/1986. Violazione e

falsa applicazione della legge n. 400/1988. Violazione e falsa applicazione della legge n.241/1990 nonché di tutti i principi generali vigenti in materia anche in relazione agli art. 3, 33, 41, 97 e 117 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 328/2001. Eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità, perplessità, irragionevolezza, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà. Sintomi di sviamento di potere.

Il Regolamento di delegificazione impugnato, lungi dal dettare esclusivamente "principi fondamentali", disciplinerebbe in modo compiuto la materia delle professioni e quindi, violando le prerogative legislative regionali in materia di cui al comma 3 dell'art. 117 Cost., sarebbe affetto da nullità, in parte qua, per difetto assoluto di attribuzione, ai sensi dell' art. 21 septies della legge n.241/1990.

Nel giudizio si sono costituiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della giustizia per resistere al ricorso in epigrafe, chiedendone il rigetto nel merito siccome infondato.

Con atto notificato in data 6 dicembre 2012, il CNAPPC Consiglio nazionale degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori ha spiegato intervento ad opponendum nel giudizio, chiedendone il rigetto nel merito.

Con ordinanza collegiale n. 10306/2012 dell'11 dicembre 2012 il T.A.R. ha disposto l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti degli altri Ordini esponenti delle professioni intellettuali, autorizzando – come richiesto dalla parte ricorrente - la notifica del gravame attraverso l'utilizzo dei pubblici proclami.

Con memoria depositata in vista dell'udienza pubblica, il ricorrente ha eccepito l'inammissibilità per carenza di interesse dell'intervento ad opponendum del CNAPPC Consiglio nazionale degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori, mentre quest'ultimo ha eccepito l'improcedibilità, o comunque l'inammissibilità, del ricorso per acquiescenza del ricorrente agli atti impugnati.

Alla pubblica udienza del 3 luglio 2013 la causa è stata discussa e decisa con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva infondate le censure proposte, sottolineando la correttezza dell'operato della pubblica amministrazione, in relazione all'effettivo esercizio di poteri spettanti all'amministrazione in fase di attuazione della normativa primaria a monte.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia l'errata ricostruzione in fatto ed in diritto operata dal giudice di prime cure, riproponendo come motivi di gravami gli originari motivi di impugnazione.

Nel giudizio di appello, si è sono costituiti l'Avvocatura dello Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della giustizia, nonché CNAPPC Consiglio nazionale degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All'udienza del giorno 1 aprile 2014, l'esame dell'istanza cautelare veniva rinviato al merito.

Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2015, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.

## DIRITTO

1. - L'appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.
2. - In via preliminare, va valutata l'eccezione preliminare di improcedibilità per acquiescenza formulata dal CNAPPC Consiglio nazionale degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori in relazione all'avvenuta costituzione degli organi previsti dall'impugnato regolamento.
- 2.1. - L'eccezione è infondata

In disparte le pur rilevanti osservazioni sulla proposizione della detta questione in grado di appello, al fine del rigetto dell'eccezione è sufficiente osservare come la costituzione dei collegi di disciplina, locali e nazionali, è atto applicativo, e come

tale dovuto, del regolamento de qua e la circostanza che la categoria professionale interessata abbia osservato le prescrizioni normative, in quanto cogenti, pur tenendo in piedi l'impugnativa dell'atto normativo stesso non è qualificabile come comportamento acquiescente, stante il diverso piano su cui si collocano le diverse attività.

Infatti, se da un lato l'applicazione del regolamento dipende dalla sua forza normativa, mai venuta meno nel corso del giudizio amministrativo, e quindi si colloca nell'ordine delle regole, l'azione del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati mira alla tutela delle proprie prerogative e quindi ad elidere l'efficacia del regolamento stesso, ponendosi così nell'ordine delle tutele.

Argomentare diversamente significherebbe imporre un comportamento illegittimo (se non illecito) di disapplicazione autonoma dell'atto normativo per fondare una pretesa (legittima e tutelata dall'ordinamento) a vedere accolte le proprie lagnanze.

L'eccezione va quindi respinta.

3. - Passando al merito della vicenda, va valutato il primo motivo di diritto, con cui viene dedotta erroneità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, nonché omessa pronuncia. La censura si riferisce al capo di sentenza in cui il T.A.R. ha ritenuto che l'ingerenza del Ministero della giustizia nell'attività gestionale degli ordini e collegi professionali fosse riconducibile nell'alveo del potere di vigilanza di cui all'art. 2229 cod.civ.. Al contrario, lamenta l'appellante, il controllo in esame non può che essere limitato alla corrispondenza formale degli atti messi in essere alle norme di legge. Per altro verso, si aggiunge, tale potestà sarebbe estranea alla previsione delle norme che hanno autorizzato il regolamento delegificato, facendo quindi venir meno la base normativa per il detto potere.

3.1. - La censura non ha pregio.

La doglianza in esame, che costituisce poi il fondamento teorico su cui è organizzata l'intera impugnativa che, anche nei motivi successivi, si basa sulle conseguenze concrete della ragione qui dedotta, si accentra sull'analisi del concetto di vigilanza, contenuto nell'art. 2229 cod.civ. e usato dal T.A.R. per respingere il ricorso, rimarcando come la detta nozione vada a coprire unicamente uno strumento di controllo della corrispondenza formale degli atti emessi rispetto alle norme di legge, non potendo così giustificare il regolamento de qua, dove invece si assiste ad una connotazione ben più marcata dei poteri degli organi ministeriali.

La censura nella sua assolutezza non può essere condivisa, in quanto non rispecchia né il concreto atteggiarsi della nozione di vigilanza e nemmeno una univocità, vuoi giurisprudenziale o anche solo dottrinale, sull'argomento.

Partendo proprio da quest'ultimo profilo, è facile riscontrare, grazie ad una disamina della nozione nel suo affermarsi storico, come anche in periodi antecedenti addirittura all'emanazione del codice civile ora vigente si fosse affermato che la vigilanza, come strumento del controllo in generale, dovesse diversamente atteggiarsi al fine di garantire un continuo collegamento tra l'autorità centrale e gli enti pubblici minori che, investiti di poteri in relazione a particolari settori dell'attività amministrativa, esplicano comunque funzioni che si riconnettono pur sempre a un interesse più generale e non unicamente proprio. Questo continuo collegamento è stato ritenuto quindi finalizzato, con voci e accenti diversi, ad accertare se questi enti agiscono, se agiscono legalmente e se agiscono nel modo più opportuno, coprendo cioè ambiti che giungono anche alla valutazione di scelte di tecnica amministrativa in senso stretto e dove il controllo di legittimità, lungi dall'esaurire le potenzialità, rappresenta la forma minima di vigilanza.

Pertanto, la nozione ristretta utilizzata dalla parte appellante se, da un lato, non coglie l'ampiezza di significati attribuiti alla vigilanza stessa, dall'altro non apprezza



neppure il contenuto evolutivo che il detto modo di controllo assume nella fattispecie in esame. Occorre, infatti, evidenziare come qui si vagli uno strumento la cui connotazione è mutata proprio a seguito della riforma delle professioni, ambito in cui ha assunto valenza preminente la finalità di tutela verso comportamenti anticoncorrenziali da parte degli organi dotati di potere autorizzatorio. Tale elemento, già valorizzato da questo Consiglio di Stato, con il parere 10 luglio 2012, n. 3169, appare quindi direttamente collegato alla disciplina primaria, di cui al decreto legge 13 agosto 2011 n.138 (convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011 n. 148) recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” che, all’art. 3 “Abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni e delle attività economiche” rendeva evidente lo scopo del controllo statale in materia.

Pertanto, correttamente il primo giudice, tenendo conto dei nuovi assetti di tutela di derivazione comunitaria, ha riempito contenutisticamente la risalente previsione dell’art. 2229 cod. civ., che prevede che le associazioni professionali organizzano le professioni, curano la tenuta degli albi ed esercitano il potere disciplinare, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente. In questo senso e per come è stata connotata la detta attività, è del tutto corretto ritenere che la sottoposizione delle suddette associazioni professionali alla vigilanza del Ministero della giustizia si collochi in linea con le finalità di vigilanza dello Stato che qui mira al conseguimento dell’interesse pubblico allo svolgimento corretto delle professioni.

La censura va quindi respinta.

4. - Con il secondo motivo di diritto, si lamenta erroneità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza impugnata nonché omessa pronuncia. In concreto, la parte appellante precisa le doglianze di cui alla precedente ragione di appello focalizzandole in rapporto ai tre articoli del d.P.R.

principalmente gravati, evidenziando il mancato collegamento con la legge di delega.

4.1. - La censura non ha fondamento.

Evidenziato come già in sede di disamina del motivo precedente si è detto che il disposto di cui all'art. 2229 cod. civ. dovesse essere riempito di contenuti in relazione alla funzione attribuita dalla legge alla disciplina de qua, occorre notare come le previsioni in concreto su cui gravano le censure della parte appellante non esorbitino dall'ambito della vigilanza appena vagliata. In dettaglio, quello che si lamenta è l'espressa previsione di un parere da parte del Ministro vigilante in relazione al tirocinio per l'accesso alla professione (art. 6 comma 9 e 10 DPR), alla formazione continua (art. 7 comma 2, 3 e 4 DPR) ed alla materia disciplinare, (art. 8 comma 8 DPR) che, per quanto sostenuto dall'appellante, violerebbe le prerogative delle stesse categorie dei professionisti e che invece, al contrario di quanto sostenuto, appare coerente con la disciplina primaria sopra esaminata.

In merito alle doglianze che evidenziano come il regolamento gravato andrebbe ad erodere competenze e prerogative proprie dei Consigli nazionali e degli Ordini delle professioni coinvolti dalla riforma, va sottolineato come, lungi dal concretizzare una forma di indebito potere di controllo, peraltro sfornito di apposita delega normativa, i pareri richiesti appaiono coerenti e proporzionati con la finalità di tutela generalizzata approntata dal legislatore ai soggetti terzi che si rapportano con le categorie professionali de qua, escludendo una regolamentazione autoreferenziale di tali profili qualitativi.

Per quanto poi riguarda la nuova disciplina dei procedimenti disciplinari, di cui all'art. 8 del d.P.R. n. 137 del 2012, censurata in quanto riguarderebbe solo una piccola parte del totale delle professioni, con una generazione di costi per i nuovi organismi disciplinari, va notato come si tratti invece di una previsione che interessa tutte le professioni, essendo generalizzata la distinzione tra funzioni

disciplinari di alcuni Consigli nazionali, che rimangono in capo a questi ultimi, e funzioni disciplinari dei Consigli dell'Ordine avente sede territoriale, dove viene unicamente introdotto un organo disciplinare autonomo e diverso da quello pregresso.

Si tratta quindi di una normativa tendenzialmente uniforme, dove le differenze sono concentrate in alcuni Consigli nazionali, differenziati per la pregressa autonomia già normativamente riconosciuta (come peraltro, evincibile dallo stesso art. 8 del d.P.R. n. 137 e ai limiti di operatività della delegificazione, dati dall'art. 108, primo comma, della Costituzione, per gli organi di disciplina aventi natura giurisdizionale).

Inconferente è poi la questione legati ai costi, atteso che, come osservato dal primo giudice ed in assenza di indicazioni da parte del legislatore, si tratta di una vicenda rimessa alla discrezionalità di ciascun Ordine territoriale sull'an e quomodo di imputazione dei costi per i nuovi consigli di disciplina.

5. - Con il terzo motivo, viene lagnata l'omessa pronuncia in relazione a censure espressamente dedotte nel ricorso di primo grado e riguardanti la declaratoria di nullità ex art. 21 septies della legge n. 241 del 1990 del d.P.R. n. 137 del 2012. In concreto, il regolamento de qua sarebbe carente per difetto di attribuzione.

5.1. - La censura è infondata.

In disparte ogni considerazione sulla sua autonomia, trattandosi fondamentalmente di una rimeditazione delle argomentazioni espresse nelle due lagnanze precedenti, appare del tutto evidente che la legittimità del regolamento impugnato rende del tutto inconsistente la proposta declaratoria di nullità del provvedimento in sé, stante l'assoluta carenza dei presupposti per una tale pronuncia.

6. - Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in

aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

7. - L'appello va quindi respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Respinge l'appello n. 1970 del 2014;
2. Condanna il Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati a rifondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero della giustizia e a CNAPPC Consiglio nazionale degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori le spese del presente grado di giudizio, che liquida, in favore di ognuna delle parti resistenti e controinteressate costituite, in €. 3.000,00 (euro tremila) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2015, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:

Goffredo Zaccardi, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere, Estensore

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)